




REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Firenze, 29 gennaio 2024

AOCRT Protocollo n. 0000963/29/01/2024



02.06

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Emendamenti alla Pdl. n. 174 - Disposizioni in materia di verifica di compatibilità per le strutture residenziali e semiresidenziali ai sensi dell'articolo 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992.

Emendamento n. 1

Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 della pdl in oggetto, le parole: “legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)” sono sostituite dalle seguenti: “legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)”.

Emendamento n. 2

Dopo l'articolo 2 della Pdl in oggetto è inserito il seguente:

“Art. 2 bis
Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio.”.

Relazione illustrativa

Con l'emendamento n. 1 si interviene al fine di adeguare, dal punto di vista meramente formale, il rinvio alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) con quello alla vigente legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).

Con l'emendamento n. 2 si procede ad inserire all'interno della proposta di legge la clausola di neutralità finanziaria.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento n. 1 interviene per mere finalità di coordinamento del testo e pertanto l'intervento si configura come neutro dal punto di vista finanziario.

Con l'emendamento n. 2, introducendo apposita clausola, si specifica che la proposta di legge, anche in seguito alle modificazioni apportate nella fase istruttoria, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La medesima pdl, infatti, con l'articolo 1 interviene a sostituire il comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) apportando modifiche che non comportano oneri organizzativi in quanto la relativa attuazione non richiede oneri aggiuntivi di personale e strutturali. Nessun onere aggiuntivo deriva inoltre dall'articolo 2 in quanto la disposizione si caratterizza per essere una mera modifica normativa finalizzata, in via transitoria, a non consentire la realizzazione, e l'autorizzazione da parte del comune, delle strutture di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a) della l.r. 41/2005 che siano localizzate ad una distanza inferiore ad un chilometro dalle strutture medesime.

I Consiglieri

ENRICO SOSTEGNI





REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

AOOCRT Protocollo n. 0000998/29/01/2024



02.06

Firenze, 29 gennaio 2024

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Emendamento alla Pdl. n. 174 - Disposizioni in materia di verifica di compatibilità per le strutture residenziali e semiresidenziali ai sensi dell'articolo 8 ter, comma 3, del d.lgs. 502/1992.

Emendamento

Il comma 2 dell'articolo 2 della pdl in oggetto è sostituito con il seguente:

“2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:

a) qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stato rilasciato parere favorevole al Comune di riferimento da parte della conferenza zonale integrata o della società della salute interessate ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 11 ottobre 2016, n. 995 (Approvazione schema di accordo contrattuale relativo alla definizione dei rapporti giuridici ed economici tra soggetti pubblici e soggetti gestori delle strutture socio-sanitarie accreditate per l'erogazione di prestazioni a favore di anziani non autosufficienti in attuazione della DGR 398/2015) ovvero sia già stata presentata la SCIA o ottenuto il titolo abilitativo edilizio per l'esecuzione degli interventi necessari alla realizzazione delle strutture di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a) della l.r. 41/2005;

b) alle strutture di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a) della l.r. 41/2005 che siano realizzate nell'ambito di interventi di rigenerazione urbana, effettuati ai sensi dell'articolo 125 della l.r. 65/2014.”.

Relazione illustrativa

Con l'emendamento si interviene al fine specificare che i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 2 della pdl in oggetto non si applicano alle le strutture di cui all'articolo 21, comma 1, lettera a) della l.r. 41/2005 che siano realizzate nell'ambito di interventi di rigenerazione urbana, effettuati ai sensi dell'articolo 125 della l.r. 65/2014.

Relazione tecnico-finanziaria

L'emendamento non comporta nessun onere aggiuntivo in quanto la disposizione si caratterizza per essere una mera modifica normativa finalizzata ad introdurre un'ulteriore fattispecie tra quelle che non rendono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1 della pdl.

I Consiglieri

FEDERICA FRATON 